

1. Valutazione alunni con BES certificati (PDP)

Partendo dalla premessa che la valutazione dovrebbe servire ad ogni alunno a capire cosa sa e cosa può migliorare, che dovrebbe avere funzione informativa e formativa al fine di raggiungere il **successo formativo**, essa è parte integrante del processo di apprendimento. Si elencano di seguito i riferimenti normativi che regolano questo importante momento.

Normativa.

Il 19 agosto 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (**D.P.R. n. 122 del 22/06/2009**). **Nell'art. 1, comma 3**, si legge:

"(...) La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, (...)"

Per quanto concerne gli studenti con DSA, all'**art. 10** "Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)" si legge:

"1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati (...) gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove."

Legge **170/2010**, all'art. 5, comma 4:

"Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari."

Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, art. 6 "Forme di verifica e valutazione,":

"1. La valutazione scolastica, periodica e finale (...) deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici (...).

- 1. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria."*

2. Valutazione alunni con BES non certificabili (PDP)

Per quanto riguarda la valutazione degli altri ragazzi con **BES non certificabili** (“altra tipologia” di disturbi evolutivi specifici e svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale), la Direttiva Ministeriale estende ad essi la normativa dei DSA (preparazione di un PDP e uso di strumenti necessari per portare tutti gli studenti con BES a raggiungere gli obiettivi previsti).

Indicazioni metodologiche

Di seguito, si trovano alcuni esempi delle indicazioni metodologiche suggerite anche dagli specialisti, fermo restando che ogni PEI/PDP e le sue modalità di verifica vanno personalizzate e calibrate da soggetto a soggetto.

- Programmazione degli impegni;
- Strutturazione delle le prove;
- Aumento dei tempi di esecuzione di un compito;
- Riduzione e parcellizzazione delle consegne (anche in alternativa all’aumento dei tempi di esecuzione);
- Somministrazione di verifiche scritte in forma di test a scelta multipla, vero/falso, esercizi di completamento;
- Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante (a tutta la classe);
- Uso del computer con il correttore automatico;
- Verifiche orali in sostituzione o integrazione di quelle scritte;
- Uso di mediatori e sussidi didattici (schemi, parole chiave, appunti..) durante le verifiche orali e/o scritte.
- Inoltre è possibile attivare la personalizzazione dei contenuti, programmando i livelli minimi, intermedi e massimi attesi (Circolare Ministeriale del 2013):

“In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES,privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didatticostrumentale.”

Ancora una volta, si sottolinea che la valutazione deve essere effettuata in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione deve dunque tenere conto del contributo che l’alunno ha dato e del percorso effettuato. Essa deve inoltre coinvolgere in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua collegialità.

3. Valutazione alunni con disabilità (P.E.I.)

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare all'O.M. 80/95.

Laddove si faccia riferimento alla **programmazione con obiettivi minimi o equipollenti**, possono essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi). La **valutazione è individualizzata totalmente** (criteri, soglie, strumenti...) laddove si faccia riferimento alla **programmazione differenziata** in quanto deve essere tale da mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal PEI. Le prove pertanto devono essere strutturate in modo da testare detti obiettivi e non devono necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. I criteri di valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati.

La valutazione, per il suo valore formativo, deve essere comunque espressa, in base a quanto stabilito nel PEI, su apposita scheda descrittiva tanto dell'attività svolta che di risultati conseguiti.

Esame di Stato

Il MIUR nel suo sito ha predisposto un'area riservata, che è nominata "Esame di Stato". Si tratta di un'area tematica contenente il quadro normativo, la composizione delle commissioni, la pubblicazione dei risultati e altri materiali utili per docenti e studenti. L' Ordinanza Ministeriale indica le "Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato", con riferimenti operativi anche per gli studenti con BES. Di seguito i fondamentali :

- i consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso;
- tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami;
- la Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, situazioni di svantaggio), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.

Esame di Stato PEI obiettivi minimi

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Durante gli Esami di Stato , la presenza del docente di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

Esame di Stato differenziato

Gli alunni che hanno una programmazione differenziata, possono partecipare agli esami di qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).